



**DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRESENTATE DAI RICHIEDENTI BENEFICI ECONOMICI**

Sommario

SEZIONE I	3
PREMESSE	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Le banche dati	3
SEZIONE II	3
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI REQUISITI GENERALI SPECIALI E DI MERITO	3
Art. 3 - Le dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, speciali e di merito	3
Art. 4 - I requisiti generali, di merito e speciali	4
Art. 5 - Difformità	4
SEZIONE III	5
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI REQUISITI ECONOMICI	5
Art. 6 - Dichiarazioni sostitutive della condizione economica	5
Art. 7 - Istruttoria delle dichiarazioni soggette a verifica	5
Art. 8 - Avvio e conclusione del procedimento di verifica	5
Art. 9 - Nucleo Familiare	6
Art. 10 - Redditi	6
Art. 11 - Patrimonio immobiliare	6
Art. 12 - Patrimonio mobiliare	6
Art. 13 - Studente Autonomo	6
Art. 14 - Dichiarazione sostitutiva presentata dagli studenti dell'Unione Europea con redditi e patrimonio all'estero	7
Art. 15 - Il ricalcolo d'ufficio degli indicatori	7
Art. 16 - Difformità non influenti sul beneficio	7
Art. 17 - Difformità influenti sul beneficio	7
Art. 18- Estensione delle verifiche	8
SEZIONE IV	8
PROCEDURE DI DEFINIZIONE CREDITI E DI NOTIFICA	8
Art. 19 - Determinazione degli importi da restituire	8
Art. 20 - Comunicazione atto di decadenza e notifica verbale di accertamento	8
Art. 21 - Riscossione coattiva	9
Art. 22 - Norma di rinvio	9

SEZIONE I PREMESSE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare regola le procedure di verifica delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici presentate dagli studenti universitari nelle domande di beneficio, di adozione degli atti conseguenti e notifica degli stessi.
2. Le verifiche delle dichiarazioni sostitutive della condizione economica presentate dagli studenti universitari sono effettuate in osservanza delle leggi vigenti in materia ed in particolare di:
 - a) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)." e s.m.i.;
 - b) Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.314 del 7 settembre 2021;
 - c) D.P.R. 445/2000 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa", Art. 75 Decadenza dei benefici, Art. 76 Norme penali;
 - d) FAQ ISEE, predisposte dal Ministero delle Politiche Sociali, INPS e Consulta Nazionale dei CAF;
 - e) "Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti" approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione n. 3 del 17/01/2024;
 - f) "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive";
3. Le procedure di notifica dei verbali di accertamento sono effettuate in osservanza delle leggi vigenti in materia ed in particolare di:
 - a) Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative" e s.m.i.;
 - b) Legge 20 novembre 1982, n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" e s.m.i.;
 - c) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale).

Art. 2 - Le banche dati

1. L'Azienda, tramite convenzioni stipulate con le Università e gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ha accesso alle banche dati per la verifica sui requisiti generali, di merito e speciali.
2. L'Azienda, attraverso convenzioni, ha accesso alla banca dati ISEE dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e alle banche dati SIATEL e SISTER dell'Agenzia delle Entrate (AdE).
3. Il personale assegnato alle verifiche è abilitato all'utilizzo delle banche dati attraverso la dotazione delle relative chiavi di accesso e procede alle consultazioni ed alle interrogazioni secondo le modalità previste da ogni singola convenzione o accordo.

SEZIONE II PROCEDURE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI REQUISITI GENERALI SPECIALI E DI MERITO

Art. 3 - Le dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, speciali e di merito

1. Sono oggetto di accertamento generalizzato le seguenti dichiarazioni sostitutive presentate dallo studente nella domanda di beneficio:
 - a) Requisiti generali:
 - Anno di prima immatricolazione
 - Iscrizione all'anno accademico di riferimento
 - Titoli di studio conseguiti
 - Passaggi di corso o rinunce con convalida di crediti nella carriera universitaria

- b) Requisiti speciali:
 - Presenza di figli minori conviventi dello studente
 - Presentazione di domanda di benefici presso altri enti
 - c) Requisiti di merito:
 - Numero di crediti formativi universitari conseguiti
 - Trasferimenti di corso effettuati da altri Atenei ed i crediti conseguiti nella carriera precedente
 - d) Requisiti speciali per i Voucher:
 - Età anagrafica del richiedente
 - Residenza anagrafica in Toscana
2. Sono oggetto di accertamento generalizzato le dichiarazioni sostitutive presentate dallo studente in specifiche domande successive alla domanda di beneficio, con specifico riferimento a:
- a) conseguimento della laurea triennale ed iscrizione alla laurea magistrale, per gli studenti con borsa semestrale che presentino richiesta di conversione borsa;
 - b) conseguimento della laurea triennale ed iscrizione laurea magistrale, per gli studenti sospesi in attesa di conseguimento della laurea;
 - c) iscrizione al corso di laurea magistrale, per gli studenti sospesi come in quanto iscritti a corsi singoli di transizione.

Art. 4 - I requisiti generali, di merito e speciali

1. Le verifiche dei requisiti generali e di merito sono generalizzate ed effettuate nel modo seguente:
 - a) in via diretta, attraverso specifiche interrogazioni sulle banche dati delle Università e Istituti di cui all'art. 2 comma 1, oppure tramite l'utilizzo di appositi strumenti informatici di consultazione;
 - b) in via indiretta, attraverso l'inoltro dei dati dichiarati per il confronto con quelli contenuti nei loro archivi, per gli altri Istituti Toscani,;
 - c) in via indiretta attraverso l'inoltro dei dati dichiarati per le Università o Istituti non toscani di provenienza, con riferimento ai crediti formativi dichiarati in caso di trasferimenti da altri Atenei.
2. Le verifiche dei requisiti speciali di cui alle lettere seguenti sono generalizzate:
 - a) studenti con figli minori conviventi;
 - b) studenti che dichiarano di aver presentato domanda di benefici presso altri enti;
3. I requisiti generali e speciali di cui all'art. 3 comma 1 sono verificati, di norma, entro il 31 gennaio dell'A.A. di riferimento per la borsa di studio.
4. I requisiti generali di cui all'art.3 comma 2 sono verificati, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.
5. I requisiti di merito sono verificati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie definitive per la borsa di studio.
6. I requisiti generali e speciali di cui all'art. 3 di tutti gli altri benefici, sono verificati al momento della presentazione della domanda.

Art. 5 - Difformità

1. Qualora si riscontrino discordanze tra quanto dichiarato e quanto verificato, potranno essere richiesti chiarimenti allo studente tramite il Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line.
2. Per quanto riguarda i requisiti di merito, qualora lo studente abbia dichiarato un numero di crediti superiore a quello effettivamente verificato presso le Università o gli Istituti, ma applicando i punti bonus previsti dal bando di concorso a sua disposizione raggiunga comunque il requisito di merito previsto dal bando, si procede alle necessarie rettifiche, attribuendo d'ufficio il bonus, dandone comunicazione allo studente tramite il Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line.
3. Qualora le difformità tra i dati dichiarati e quelli verificati dall'Ufficio comportino il mancato rispetto dei requisiti previsti dal bando per la concessione del beneficio, si procede all'adozione dell'atto dirigenziale di decadenza dal beneficio.

SEZIONE III
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DEI REQUISITI ECONOMICI

Art. 6 - Dichiarazioni sostitutive della condizione economica

1. Sono oggetto di verifica a campione o puntuale le seguenti dichiarazioni sostitutive della condizione economica dello studente:
 - a) Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) i cui dati consentono il calcolo: dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE), della Scala Equivalenza (SE), dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore situazione Patrimoniale (ISP) contenuti nella relativa Attestazione ISEE e acquisiti, di norma, dalla banca dati INPS tramite sistema automatizzato di interscambio informatico;
 - b) Dichiarazione sostitutiva effettuata su apposito modulo dell'Azienda, presentata dagli studenti dell'Unione Europea con redditi e patrimonio all'estero in allegato alla domanda di beneficio, sulla base della quale vengono calcolati d'ufficio gli indicatori ISE, SE, ISEE e ISPE.

Art. 7 - Istruttoria delle dichiarazioni soggette a verifica

1. I campioni degli studenti beneficiari di provvidenze la cui dichiarazione è soggetta a verifica sono predisposti, ai fini dell'istruttoria, come indicato all'articolo 5 del "Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti".
2. Le verifiche sui campioni di cui sopra avvengono con il seguente ordine:
 - a) in primo luogo sono effettuate le verifiche delle dichiarazioni degli studenti dell'Unione Europea con redditi e patrimonio all'estero;
 - b) in secondo luogo sono effettuate le verifiche delle dichiarazioni degli studenti che non risultano sospesi nelle graduatorie dei benefici, con priorità per coloro che incorrono in ipotesi di decadenza dal beneficio per mancanza di requisiti generali e di merito, dopo la pubblicazione del campione;
3. Le verifiche delle dichiarazioni degli studenti ammessi nelle graduatorie dei benefici come sospesi, non sono effettuate fino alla rimozione di tale condizione.
4. Le verifiche non sono effettuate nei seguenti casi:
 - a) per gli studenti che decadono dai benefici dopo l'approvazione del campione e che risultano sospesi nella graduatoria definitiva borsa e alloggio con le seguenti motivazioni:
 - studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
 - studenti che non risultano ancora immatricolati;
 - studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione economico-patrimoniale;
 - studenti con anno convenzionale superiore al quarto che prevedono di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea magistrale per l'a.a. di riferimento del bando;
 - iscritti per l'a.a. di riferimento a corsi singoli di transizione in attesa di colmare il debito formativo per i requisiti di accesso alla laurea magistrale
 - studenti in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda
 - b) per gli studenti che decadono dal beneficio per rinuncia al medesimo beneficio o rinuncia agli studi, prima della pubblicazione del campione;
 - c) per gli studenti decaduti dal beneficio per insufficienza di merito, prima della pubblicazione del campione.
5. Tutte le comunicazioni (ivi comprese le richieste di chiarimenti o documentazione integrativa) sono effettuate esclusivamente tramite Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line, che ha valore a tutti gli effetti di legge.

Art. 8 - Avvio e conclusione del procedimento di verifica

1. L'avvio del procedimento di verifica delle dichiarazioni sostitutive riferite alla condizione economica, è reso noto:
 - a) mediante Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line, per gli

- studenti vincitori di borsa di studio o beneficiari di riduzione tariffaria;
- b) mediante PEC o posta ordinaria, per i soggetti assegnatari di altri benefici.
2. Il termine di conclusione del procedimento di verifica è stabilito dall'atto dirigenziale di approvazione del campione, in base alla complessità e numerosità dello stesso ed eventualmente può essere modificato con atto dirigenziale successivo, dandone comunicazione agli interessati.
 3. La conclusione del procedimento ed il relativo esito sono resi noti a tutti gli studenti interessati con comunicazione da inviare:
 - a) mediante Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line, per gli studenti vincitori di borsa di studio o beneficiari di riduzione tariffaria;
 - b) mediante PEC o posta tradizionale, per i soggetti assegnatari di altri benefici.

Art. 9 - Nucleo Familiare

1. La composizione del nucleo familiare dichiarato nella DSU è verificata alla data di scadenza della domanda di borsa di studio o di presentazione della domanda, per gli altri benefici, attraverso la banca dati SIATEL oppure presso il Comune di residenza.

Art. 10 - Redditi

1. Per tutti i componenti il nucleo familiare e per l'eventuale componente aggiuntiva o attratta di cui all'art. 8 comma 3 del DPCM 159/2013, si procede alla verifica:
 - a) dei redditi acquisiti direttamente da INPS;
 - b) dei redditi auto dichiarati:
 - redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - proventi agrari da dichiarazione IRAP;
 - redditi fondiari dei beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS): borse di studio, assegni di ricerca, retribuzioni di Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari, ecc;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS;
 - redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero ove non presenti nel banca dati SIATEL.
 - c) degli assegni periodici, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 11 - Patrimonio immobiliare

1. Per tutti i componenti del nucleo familiare e per l'eventuale componente aggiuntiva o attratta, di cui all'art. 8 comma 3 del DPCM 159/2013, si procede alla verifica del patrimonio immobiliare attraverso la consultazione della banca dati SISTER e il confronto con quanto dichiarato nella DSU e nella dichiarazione dei redditi ove presente nella banca dati SIATEL.

Art. 12 - Patrimonio mobiliare

1. Per tutti i componenti del nucleo familiare e per l'eventuale componente aggiuntiva o attratta, di cui al DPCM 159/2013, si procede alla verifica mediante richiesta di documenti comprovanti le dichiarazioni rese nella DSU nei seguenti casi:
 - a) patrimonio netto non dichiarato e non presente in banca dati;
 - b) presenza di più DSU nella banca dati INPS per lo stesso anno, in cui si evidenziano differenze nella dichiarazione del patrimonio mobiliare.

Art. 13 - Studente Autonomo

1. In caso di dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 2 del DPCM 159/2023 (studente autonomo), sono effettuate verifiche attraverso la banca dati SIATEL e presso il Comune di residenza per accertare la sussistenza dei requisiti alla data di scadenza della domanda di borsa di studio o alla data di presentazione della domanda, per gli altri benefici e nei due anni precedenti le suddette date.
2. Qualora non sia possibile una verifica diretta presso le banche dati, sarà richiesta allo studente copia della documentazione comprovante la dichiarazione resa.

Art. 14 - Dichiarazione sostitutiva presentata dagli studenti dell'Unione Europea con redditi e patrimonio all'estero

1. La verifica delle dichiarazioni in questione avviene mediante richiesta della documentazione comprovante quanto dichiarato in merito ai componenti del nucleo familiare, ai redditi percepiti, ai fabbricati, con la relativa superficie, ed al patrimonio mobiliare posseduti per ognuno di essi.
2. La documentazione di cui sopra deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del paese dove sono prodotti i redditi, dove sono posseduti i fabbricati e dove è disponibile il patrimonio. Tutta la documentazione, prodotta in lingua originale e legalizzata, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane presenti nel paese d'origine o secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali vigenti in materia di legalizzazione.
3. La documentazione viene richiesta tramite il Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line., assegnando (sessanta) giorni di tempo per l'invio; trascorso inutilmente il suddetto termine senza riscontro, si procede come previsto dall'art.17.
4. La documentazione richiesta deve essere trasmessa tramite PEC o raccomandata A/R.
5. Fa fede la data di avvenuta consegna della PEC o del timbro postale della spedizione.

Art. 15 - Il ricalcolo d'ufficio degli indicatori

1. Qualora emergano delle discordanze tra i dati dichiarati e quelli verificati, l'Azienda procederà – qualora possibile - al ricalcolo d'ufficio degli indicatori ISEE e ISPE sulla base degli elementi in proprio possesso.
2. Nel caso in cui per procedere al ricalcolo siano necessarie ulteriori informazioni o documentazione integrativa, si procede con la richiesta esclusivamente tramite il Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line., assegnando un termine pari a 10 (dieci) giorni per provvedere.
3. Trascorso il suddetto termine senza riscontro, si procede come previsto dall'art.17.
4. In caso di assenza nella DSU utilizzata dallo studente di un componente del nucleo familiare, definito ai sensi del DPCM 159/2013, potranno essere ricalcolati d'ufficio gli indicatori ISEE e ISPE ai fini dell'ottenimento del beneficio soltanto in presenza in banca dati INPS di una attestazione ISEE per il medesimo anno in cui è presente tale componente, previa autorizzazione dello stesso all'acquisizione dei dati. In mancanza di tale attestazione ovvero in caso di mancata autorizzazione all'acquisizione dei dati, si procede come previsto dall'art.17.

Art. 16 - Difformità non influenti sul beneficio

1. In applicazione dell'art. 6 del "Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti", qualora le difformità tra i dati dichiarati e quelli verificati non siano incidenti sul beneficio assegnato sulla base del ricalcolo d'ufficio degli indicatori ISEE e ISPE, l'accertamento si conclude con esito positivo, fatto salvo l'invio delle comunicazioni previste dall'art.11 del Decreto n.159 del 5.12.2013, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 17 - Difformità influenti sul beneficio

1. Qualora i dati dichiarati siano difformi da quelli rilevati dalle banche dati e/o dalla documentazione allegata alla domanda o richiesta allo studente o agli enti certificatori e ciò incida sul beneficio assegnato sulla base del ricalcolo d'Ufficio degli indicatori ISEE e ISPE o in caso di mancata risposta alla richiesta di cui al precedente art.15 (e quindi in caso di impossibilità di ricalcolo d'ufficio), si provvede a darne comunicazione allo studente tramite Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line, assegnando il termine perentorio di 10 (dieci) giorni per inviare eventuali controdeduzioni o memorie.
2. Qualora le memorie presentate non consentano il venir meno delle discordanze rilevate o qualora lo studente non fornisca entro il termine perentorio sopra indicato i chiarimenti o la documentazione necessaria, si procede all'adozione degli atti di modifica dell'importo della borsa di studio ovvero o di decadenza dalla medesima, con applicazione delle sanzioni amministrative previste dal relativo Disciplinary e fatto salvo l'invio delle

- comunicazioni previste dall'art.11 del Decreto n.159 del 5.12.2013, qualora ne ricorrano i presupposti e delle comunicazioni all'autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.
3. Qualora dalle verifiche effettuate nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate risulti che è stato presentato ricorso o richiesta di modifica dei dati della DSU dello studente, la verifica è sospesa fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data prevista per la chiusura del procedimento. Durante tale periodo sono sospese le erogazioni monetarie, mentre permane la fruizione dei servizi, che tuttavia, in caso di successiva decadenza o riduzione del beneficio, dovranno essere rimborsati. Qualora entro il suddetto termine il ricorso e/o le richieste di modifica dei dati della DSU non siano definiti, si procede come previsto all'art. 15 e seguenti.

Art. 18- Estensione delle verifiche

1. L'esito dell'accertamento effettuato sulla DSU si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare presenti nella medesima DSU, anche se non ricompresi nel campione, qualora essi siano assegnatari di benefici economici erogati dall'Azienda.
2. L'Azienda si riserva di effettuare verifiche puntuali su particolari situazioni o categorie di studenti, qualora si rilevino anomalie nelle dichiarazioni sostitutive uniche.
3. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati previa comunicazione personale di avvio del procedimento ai soggetti interessati, con le stesse modalità di cui al precedente art. 7.

SEZIONE IV PROCEDURE DI DEFINIZIONE CREDITI E DI NOTIFICA

Art. 19 - Determinazione degli importi da restituire

1. L'atto dirigenziale con il quale si determina la decadenza o la riduzione del beneficio concesso definisce altresì l'importo complessivo che lo studente deve restituire, tenendo in considerazione:
 - a) l'eventuale effettiva riscossione della quota monetaria dei benefici;
 - b) i pasti gratuiti effettivamente fruiti;
 - c) gli eventuali periodi di fruizione del posto alloggio in base al valore del servizio, definito annualmente con Delibera della Giunta Regionale;
 - d) l'eventuale effettiva riscossione delle somme erogate a titolo di contributo affitto;
 - e) il rimborso della tassa regionale.
 - f) la differenza fra la tariffa pagata e quella spettante in base all'ISEE accertato per tutti i pasti consumati nel periodo di riferimento, in caso di decadenza o modifica della tariffa mensa agevolata.
 - g) le eventuali somme percepite per la monetizzazione dei servizi o per le integrazioni connesse al beneficio

Art. 20 - Comunicazione atto di decadenza e notifica verbale di accertamento

1. L'atto di decadenza o di riduzione del beneficio è comunicato allo studente mediante Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line, unitamente alla comunicazione dell'importo che deve essere eventualmente rimborsato e alle modalità e tempi entro cui effettuare il pagamento.
2. Il verbale di accertamento della sanzione amministrativa è notificato con le modalità previste dalla normativa vigente. In ogni caso il verbale si intende notificato anche nei seguenti casi:
 - a) Consegna a mano;
 - b) Ricevimento della ricevuta di ritorno della raccomandata, anche se consegnata a persona diversa dal destinatario ai sensi dell'art 7 della legge 890/82;
 - c) Ricevimento della ricevuta di ritorno della mancata consegna:
 - a seguito dell'avvenuto deposito di 10 (dieci) giorni, nel caso della notifica dell'atto amministrativo;
 - a seguito dell'avvenuto deposito di (trenta) giorni, nel caso della raccomandata A/R.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento degli importi di cui all'art.19 comma 1 entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al citato articolo, ed in assenza di richiesta di rateizzazione o di posticipo del pagamento, l'Azienda procede alla messa in mora tramite comunicazione da notificare al domicilio digitale indicato dallo studente sull'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) ovvero, esclusivamente in assenza di un domicilio digitale, mediante invio in forma analogica a mezzo servizio postale, come previsto dall'art. 1 della Legge 890/82 e ss.mm.ii., assegnando 30 (trenta) giorni per procedere al saldo del debito.
2. Trascorso inutilmente tale termine, si procede tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto preposto all'emissione di cartella esattoriale con conseguente aggravio di spese e la possibilità di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 698/81.
3. Si procede tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto preposto, all'emissione di cartella esattoriale con conseguente aggravio di spese e la possibilità di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 698/81 altresì nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento dell'intera sanzione entro i termini previsti all'art. 9 del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive":
 - b) mancato pagamento di due rate consecutive, in caso di richiesta di rateizzazione del debito e/o della sanzione amministrativa.

Art. 22 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, è fatto rinvio alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.